



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA
LEGALITÀ NEGLI APPALTI DELLE
OPERE DI REALIZZAZIONE
DEL TRATTO AUTOSTRADALE
TARQUINIA – CIVITAVECCHIA
IN TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
VITERBO



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

PREFETTURA - U.T.G. DI VITERBO

A.N.A.S. S.p.A.

E

SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA (S.A.T.) p.A.

Premesso che:

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della concorrenza;
- si rende necessario, per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze", che operano in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e dell'art.15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato è quello dei "Protocolli di Legalità", la cui stipula è prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

3, lett. e) e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici");

- l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- Il territorio della provincia di Viterbo sarà interessato dalla realizzazione di un'opera di notevole valore economico consistente nei lavori di collegamento autostradale di connessione tra le città di *Tarquinia* e *Civitavecchia*, che determineranno, per volume di investimento, complessità e durata, un rilevante impatto anche sul territorio di competenza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Viterbo.

Considerato che:

- il CIPE, con deliberazione n. 7/2011, in data 5 maggio 2011, ha approvato il progetto definitivo del lotto " *Tarquinia - Civitavecchia*" dell'asse autostradale A12 – Livorno – Civitavecchia, tratta Cecina - Civitavecchia , disponendo che, in conformità alle direttive del Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sia stipulato apposito Protocollo di legalità tra la competente Prefettura - U.T.G., il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario - le cui Linee Guida sono sintetizzate nell'allegato 3 della delibera CIPE n. 118/2009 - mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- tali linee guida sono vincolanti per A.N.A.S. S.p.A. (soggetto Aggiudicatore del collegamento autostradale) e S.A.T. p.A. (Concessionario);
- il CUP del Collegamento Autostradale citato è F36G05000260008 e, come disposto dalla suddetta Delibera, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento;



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

- il Protocollo di Legalità, pur comportando un aggravio dei procedimenti previsti dalle norme di settore per la stipula e/o autorizzazione di contratti e subcontratti, è da ritenersi strumento comunque compatibile con le caratteristiche economiche e temporali dell'intervento in argomento.

Ritenuto che:

- gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del territorio della provincia di Viterbo e non debbono essere negativamente condizionati od ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Preso atto che:

- è istituito presso questa Prefettura - U.T.G. di Viterbo il "*Gruppo Interforze*", di cui al decreto prefettizio n.6839/12-B-01-04/Area I in data 20 febbraio 2004, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Tutto ciò premesso e considerato:

- la Prefettura - U.T.G. di Viterbo, in qualità di *organo competente in materia di sicurezza*, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006;



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

- la Società ANAS S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Monzambano n.10 , in qualità di *Soggetto aggiudicatore* dell'opera;
- la Società SAT p.A. con sede in Roma, via A. Bergamini n. 50, in qualità di *Concessionario* dell'Opera,

STIPULANO

il seguente "Protocollo di Legalità", le cui disposizioni avranno validità fino al completamento delle opere ricadenti nel territorio della provincia di Viterbo ai fini della realizzazione del collegamento autostradale Livorno – Civitavecchia.

ART. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)

1. Ai fini di cui al presente Protocollo di Legalità, SAT p.A., nella qualità di Concessionario e in attuazione delle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 118/2009, valide e da applicare anche per la delibera CIPE n.7/2011, è individuata quale "*soggetto responsabile della sicurezza dell'Opera*", anche sotto il profilo antimafia.

Detto soggetto responsabile ha il compito di garantire - verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per tutti i contratti e subcontratti conclusi dal Concessionario e/o dal medesimo autorizzati. In particolare, ai fini del presente protocollo, i contratti e subcontratti oggetto di comunicazione sono quelli indicati nel D.P.R. 252/98, oltre alle tipologie espressamente indicate al successivo art. 5. I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari delle imprese coinvolte ai sensi del presente Protocollo nell'esecuzione



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima.

3. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 2, saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

4. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o sub-contratti, come previsti dal presente Protocollo.

ART. 2
(INFORMAZIONI ANTIMAFIA)

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ove si prevede, tra l'altro, che il Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del 1994, è tempestivamente informato della pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo D.P.R. 252/98.

2. Il Concessionario, oltre a quanto previsto al predetto D.P.R. 252/98, si impegna ad acquisire preventivamente - fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 - alla stipula di contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture, anche con riferimento alle attività di cui al successivo art. 5 di importo pari o superiore a € 150.000,00, le informazioni antimafia. Qualora risultassero a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non si procederà alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti. La Prefettura si impegna a fornire entro 15 giorni l'informazione richiesta.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, è facoltà del Concessionario attribuire al proprio Contraente Generale l'attività riguardante la richiesta delle informazioni antimafia per le imprese coinvolte dal medesimo nella realizzazione del Collegamento Autostradale, in qualità di subappaltatrici o di esecutrici delle tipologie di contratti disciplinati dal successivo art. 5 comma 2.



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

In questo caso, il Contraente Generale è tenuto a darne pronta comunicazione al Concessionario.

4. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte dal Prefetto, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o sub-contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti.

5. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98, ovvero nei casi ammessi dalla stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti e i sub-contratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. Il Concessionario si impegna ad inserire nel bando la previsione di tale effetto risolutivo.

6. Nella richiesta di informazioni devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'allegato 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

7. Qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, la richiesta di certificazione antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura di Viterbo, che la inoltrerà all'Ufficio Territoriale del Governo interessato.

8. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 è comunicato dalla Prefettura al Concessionario. Detto esito sarà, altresì, comunicato al Contraente Generale ove la richiesta di informazioni sia stata avanzata da quest'ultimo.

ART. 3
(INFORMAZIONI ATIPICHE)

1. Il Concessionario si impegna, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla legge, a valutare l'eventuale provvedimento di



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

esclusione anche sulla base di "elementi di fatto e altre indicazioni utili", secondo il disposto dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.

2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al sub-contratto, ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Concessionario o dei sub-contratti dal medesimo autorizzati. Il Concessionario si impegna ad inserire nel bando la previsione di tale effetto risolutivo/interdittivo.

3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 6, comma 1, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 4
(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)

1. Il Concessionario si impegna ad acquisire da ciascuna impresa, a cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:

a) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura di Viterbo, al Concessionario e a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. "

b) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura di Viterbo, al Concessionario e a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)",
il tutto, come da modello di dichiarazione allegato, che forma parte integrante del presente Protocollo.

2. Il Concessionario procederà all'inserimento di dette clausole nei contratti e quindi alla risoluzione di quelli stipulati con le imprese che si renderanno responsabili della loro inosservanza (cd. clausola risolutiva espressa). Il Concessionario si impegna ad inserire nel bando la previsione di tale effetto risolutivo.

3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

4. Il Concessionario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di Viterbo di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

6. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4 e 5 vengono contrattualmente assunti, nei confronti del Concessionario, dal terzo affidatario e, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e dai sub contraenti interessati all'esecuzione dei lavori, ai sensi del presente Protocollo.

L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario, ai fini della revoca degli affidamenti.



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 5

(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI CONTRATTI E SUBCONTRATTI E COSTITUZIONE BANCA DATI INFORMATICA)

1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R.252/98, per i contratti o sub-contratti di importo pari o superiore a € 150.000,00 rientranti nelle tipologie indicate al successivo comma 2 del presente articolo, dovranno essere forniti, oltre ai dati, di cui all'art. 2 - comma 6 - del presente Protocollo, anche i seguenti elementi identificativi:

- a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
- b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.

2. L'obbligo di conferimento dei dati di cui al comma precedente sussiste per le tipologie di prestazioni di seguito elencate:

- trasporto di materiale a scarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti e/o ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;
- servizi di guardiania di cantiere;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo.

3. Unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato, restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia le acquisizioni dei sotto elencati beni e servizi di consumo di pronto reperimento, fino all'importo complessivo di € 30.000,00 per ciascun trimestre e per ciascun fornitore:

- ferramenta;
- combustibili;
- segnaletica e recinzione per la sicurezza;
- ristorazione e alloggi.

Le verifiche riguarderanno gli operatori economici che hanno sede legale o amministrativa nel territorio della provincia di Viterbo.

Resta fermo che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, partita iva e



Profettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

codice fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nella banca dati da costituirsi ai sensi del successivo comma.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo, il Concessionario si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una banca dati su base informatica riservata ai soggetti sottoscrittori del protocollo medesimo, relativa alle imprese che partecipano all'esecuzione dei lavori, da definirsi, come previsto al precedente art. 1 comma 3, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

ART. 6
(SANZIONI)

1. Il Concessionario applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie, di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari. Tale sanzione verrà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare fino a concorrenza del 10% dell'importo del contratto. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, verrà applicata alla impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Il Concessionario, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione del Collegamento Autostradale, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Concessionario i dati relativi alle imprese subappaltatrici e/o sub-affidatarie interessate all'esecuzione del Collegamento Autostradale, come previsto dal presente Protocollo.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del concessionario nei casi indicati nell'art. 2 (c.d. clausola risolutiva espressa) e la



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

facoltà di risoluzione o di revoca nelle ipotesi contemplate dall'art. 3 del presente Protocollo.

4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell' art. 3 del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Concessionario, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

ART. 7

(ATTIVITA' DEL GRUPPO INTERFORZE)

1. Il "Gruppo Interforze" procede ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese che chiedono di partecipare alle gare di appalto dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.

2. Il "Gruppo Interforze" informa la Prefettura - U.T.G di Viterbo sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata al Concessionario un'apposita informativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.

3. A tal fine, il Concessionario e il Contraente Generale si impegnano a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni prefettizie, allo scopo di svolgere eventuali attività di controllo.

4. Il Concessionario si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ed alla Prefettura - U.T.G. di Viterbo sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

5. Resta fermo, in capo al Concessionario, l'obbligo di comunicazione al Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, in ordine alle violazioni del presente protocollo.



Prefettura di Tivoli
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 8

(RESPONSABILIZZAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE)

1. SAT LAVORI S.c.a.r.l., in qualità di soggetto a cui il Concessionario ha affidato la realizzazione del Collegamento Autostradale, con la sottoscrizione per accettazione del presente "Protocollo di legalità", si impegna a dare piena e compiuta attuazione al presente protocollo e si obbliga inoltre a far sì che tutte le imprese coinvolte dal medesimo nella realizzazione del Collegamento Autostradale, in qualità di subappaltatrici o di esecutrici delle tipologie di contratti disciplinati dal precedente art. 5 comma 2, ne diano piena e compiuta attuazione, allegando lo stesso Protocollo di legalità a tutti i contratti che provvederà a sottoscrivere.

2. A seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento la SAT LAVORI S.c.a.r.l. provvederà ad inserire nei predetti contratti apposita clausola con la quale il terzo assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale i dati relativi alle imprese interessate all'esecuzione dei lavori relativi al Collegamento Autostradale, come definite dal presente Protocollo.

Nella stessa clausola si stabilirà altresì che le imprese di cui sopra accettano espressamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi comprese le clausole risolutive espresse di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, nonché la facoltà di risoluzione del contratto o di revoca del sub-contratto nelle ipotesi di informazioni antimafia atipiche (art. 3).

La predetta clausola dovrà infine prevedere espressamente l'integrale accettazione del sistema sanzionatorio descritto dall'art. 6 del Protocollo.

3. SAT LAVORI S.c.a.r.l. si impegna sin d'ora a consentire le attività di verifica e controllo del Concessionario, nonché a fornire ogni informazione sull'attività svolta, come previsto dal presente Protocollo

4. SAT LAVORI S.c.a.r.l. si impegna a collaborare per la costituzione ed implementazione della Banca dati, di cui al presente Protocollo.

ART. 9

(RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE)

1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di Legalità".



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

Di tanto si fanno carico, per quanto di rispettiva competenza, l'A.N.A.S. S.p.A., in qualità di Soggetto aggiudicatore dell'opera, la S.A.T. p.A., in qualità di Concessionario.

ART. 10
(DURATA DEL PROTOCOLLO)

1. Il presente Protocollo di legalità sottoscritto tra le parti stipulanti e, per accettazione, dal Contraente Generale, avrà durata fino alla conclusione dei lavori previsti nel territorio della provincia di Viterbo.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di 1 anno dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.


Viterbo, 13 giugno 2012


Letto, approvato e sottoscritto.


PREFETTURA - U.T.G

A.N.A.S. S.p.A (Soggetto aggiudicatore)

S.A.T. p.A. (Concessionario)









Per Accettazione

SAT LAVORI S.c.a.r.l. (Contraente Generale)



Alla sottoscrizione presenza

IL MINISTRO DELL'INTERNO
AnnaMaria Cancellieri





Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 CLAUSOLE 1 E 2, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOCRITTO TRA LA PREFETTURA DI VITERBO, ANAS S.P.A (SOGETTO AGGIUDICATORE) E LA SOCIETA' SAT P.A. (CONCESSIONARIO)

Il/la sottoscritto/a
nato/a.....
il e residente in....., via
.....iscritto/a al nrdel Registro delle Imprese tenuto
presso la Camera del Commercio di....., beneficiaria di finanziamento/
affidataria di lavori o forniture nell'ambito.....

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dall'art.4 del protocollo di Legalità sottoscritto il
tra la Prefettura di Viterbo, la Società ANAS S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via
Monzambano n.10 , in qualità di *Soggetto aggiudicatore* dell'opera e la Società SAT p.A, con
sede in Roma, via A. Bergamini n. 50, in qualità di *Concessionario* dell'Opera, pena
l'applicazione ivi previste, a :

a) Clausola n. 1

" a dare immediata comunicazione alla Prefettura di Viterbo, al Concessionario e a **denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia**, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. "

b) Clausola n. 2

" a dare immediata comunicazione alla Prefettura di Viterbo , al Concessionario e a **denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia**, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.) ",

DICHIARA

di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art .4 del citato protocollo di legalità ossia la risoluzione dei contratti sottoscritti.

.....li.....

IN FEDE